

ALLEGATO N. 1
alla Deliberazione CC
N. 45 del 28/03/2017
Il Segretario Comunale



COMUNE DI CASCINA
Servizio Entrate

**REGOLAMENTO
SULLA DISCIPLINA DELLE
ENTRATE**

Modificato con Delibera C.C. n. del.....

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento:
 - a) integra le norme che disciplinano le entrate comunali;
 - b) è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di equità, economicità, efficacia, efficienza;
 - c) nelle parti riguardanti le entrate tributarie, adotta i principi dettati dallo "Statuto dei Diritti del Contribuente" (Legge 27 luglio 2000, n. 212).

Art. 2 - Campo di applicazione - Fonti - Limiti - Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle vigenti leggi.
2. Con riferimento alle entrate tributarie, il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. Le tariffe e le aliquote delle entrate comunali sono deliberate dall'organo competente entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
5. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento integra quelli specifici.
6. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 - Forme di gestione e modalità di riscossione

1. La scelta della forma di gestione delle entrate è operata in sede di corrispondente specifica regolamentazione per la loro applicazione.
2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. Il responsabile dell'entrata è il Responsabile del Tributo designato con deliberazione della Giunta comunale o, per le entrate non tributarie, il Responsabile del Servizio nei cui centri di costo sia iscritta l'entrata; qualora sia affidato ad una società per azioni a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il responsabile dell'entrata è il soggetto affidatario.
3. Al responsabile dell'entrata è riservato l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa l'istruttoria e la cura del contenzioso e, salvo quanto previsto al successivo comma 7, tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive¹.
4. La riscossione volontaria delle entrate si effettua in forma diretta, con le modalità ritenute più idonee dal Responsabile di ciascuna entrata nel rispetto delle eventuali specifiche normative.

¹ Comma modificato con delibera CC n. 8 del 13.03.2012

5. Salvo che il responsabile dell'entrata non ritenga motivatamente più opportuno il ricorso a mezzo diverso (ruolo, processo d'esecuzione, ecc.), la riscossione coattiva delle entrate si effettua tramite l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; la riscossione coattiva può essere affidata disgiuntamente a soggetti terzi abilitati.
6. Le forme di gestione e le modalità di riscossione prescelte debbono comunque garantire che le comunicazioni, le trasmissioni dei dati, i controlli e le verifiche (anche di competenza di altre pubbliche autorità) previste dall'ordinamento avvengano in conformità alle relative disposizioni giuridiche e tecniche².

Art. 4 – Specifiche modalità di riscossione delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono riscosse con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.04.1910 n. 639. Il responsabile dell'entrata, in via residuale, può decidere di affidare all'agente nazionale della riscossione la riscossione di entrate mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. 112/1999.
2. Spettano al Dirigente o al Responsabile individuato dal soggetto affidatario di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento la firma dell'ingiunzione di pagamento e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli³.

Art. 5 – Specifiche modalità di riscossione delle entrate tributarie

1. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Nella riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Le entrate tributarie: sono riscosse con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.04.1910 n. 639. Il responsabile dell'entrata, in via residuale, può decidere di affidare all'agente nazionale della riscossione la riscossione di entrate mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. 112/1999.
4. Spettano al Responsabile del Tributo o al Responsabile individuato dal soggetto affidatario di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento la firma dell'ingiunzione di pagamento e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli⁴.

Art. 5 bis - Rateazione del pagamento⁵

1. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.
2. Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva), salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo.
3. Si applica la medesima disciplina per la rateazione delle sanzioni amministrative non tributarie (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva). Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla rateazione solo quando è stato completato l'iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo.

² Art. modificato con delibera CC n. 8 del 13.03.2012

³ Comma modificato con delibera CC n. 8 del 13.03.2012

⁴ Comma modificato con delibera CC n. 8 del 13.03.2012

⁵ Art. aggiunto con delibera CC n. 8 del 13.03.2012

4. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:

- a) l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 3% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (Modello Unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CUD del datore di lavoro), al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;
- b) trattandosi di impresa o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.

5. Ogni domanda di rateizzo può riguardare solo annualità pregresse (restando escluse dalla rateazione le annualità in corso) ad eccezione della TARI la cui rateazione è disciplinata dallo specifico Regolamento comunale, e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui emergessero più posizioni insolte (per categoria di entrata e/o per annualità), la richiesta di rateizzo può essere accolta solo dopo che siano state integrate nell'importo oggetto di dilazione tutte le partite pregresse insolte e che siano state corrisposte le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non assolte.

7. Nel caso in cui la posizione morosa ecceda Euro 25.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita garanzia costituita secondo quanto previsto dal successivo art. 5 Ter -

8. Il numero massimo di rate concedibili è 18 e la cadenza delle rate (mensile o multipla del mese) può variare in relazione all'ammontare del debito oggetto di rateazione, come di seguito indicato:

- per debiti fino a Euro 10.000,00, rate con cadenza al massimo bimestrale;
- per debiti oltre Euro 10.000,00, rate con cadenza al massimo trimestrale.

9. Nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati, oppure abbiano un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare i seguenti piani di rateizzo:

- per debiti fino ad Euro 10.000,00, massimo 18 rate trimestrali;
- per debiti oltre Euro 10.000,00, massimo 32 rate trimestrali.

10. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 100,00.

11. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di tre rate alla previste scadenze il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.

12. La rateazione non è consentita:

- a) quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad Euro 200,00;
- b) quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni o è decaduto da precedenti piani di rateazione, salva la facoltà, esercitabile per una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti pagando contestualmente almeno tre rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione.

13. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 12, comma 4, del presente Regolamento, al tasso in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.

14. In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.

15. L'eventuale fermo amministrativo del veicolo già iscritto in relazione al debito oggetto di rateazione viene sospeso a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateazione, comprensiva delle spese di riscossione. Il rilascio della liberatoria richiesta dal Pubblico registro automobilistico per la revoca del fermo amministrativo avviene esclusivamente a seguito dell'estinzione totale del debito rateizzato.

Art. 5 - Ter – Costituzione di garanzia in caso di rateazione

1. Nei casi previsti dal comma 7 del precedente art. 5 bis, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita fidejussoria bancaria o polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da banca o impresa assicurativa abilitata, che preveda espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'inopponibilità delle eccezioni da parte del fidejussore ai sensi dell'art. 1945 del Codice Civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del creditore;
- validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali la garanzia è prestata, con possibilità di svincolo solo con il consenso scritto del creditore;
- che per ogni controversia con il creditore il foro competente sia quello di Pisa.

2. Avvenuto il completo adempimento delle obbligazioni in relazione alle quali è prestata, la garanzia è svincolata con atto scritto da adottare entro il termine di sessanta giorni.

3. In alternativa alla garanzia di cui ai commi precedenti, i crediti di importi superiori ad Euro 100.000,00 possono essere garantiti, ex art. 2821 e seguenti del Codice Civile, da ipoteca volontaria di primo grado, per un importo pari al doppio delle somme ingiunte, su beni immobili non gravati da formalità pregiudizievoli e di proprietà del debitore o di terzi garanti. Chi intende avvalersi di tale facoltà deve integrare l'istanza di rateazione producendo il certificato ipocatastale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate ovvero una relazione notarile dalla quale risulti che il garante è esclusivo proprietario dell'immobile sul quale intende concedere ipoteca volontaria, oltre ad una perizia giurata attestante il valore del bene posto a garanzia; dai suddetti documenti deve risultare l'avvenuta iscrizione ipotecaria.

Art. 6 - Insinuazione nel passivo fallimentare

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati da soggetto dichiarato fallito solo se gli stessi hanno complessivamente importo maggiore di Euro 258,23.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati da soggetto dichiarato fallito solo se gli stessi hanno complessivamente importo maggiore di Euro 516,46.

Art. 7 – Messi notificatori speciali⁶

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate, ferme restando le disposizioni vigenti, il Dirigente a cui fa capo l'entrata, con provvedimento formale, nomina uno o più messi notificatori⁷.
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali siano affidate, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale (anche attraverso i servizi dell'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto del responsabile dell'entrata o del Responsabile del Servizio Entrate per le competenze di cui al precedente art. 3 comma 7. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 8 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, buona fede, semplificazione, trasparenza, pubblicità e rispetto del diritto alla riservatezza.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, le aliquote, i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Di tutti gli atti normativi è data ampia, chiara e tempestiva pubblicità con mezzi idonei, inclusa la pubblicazione sul sito internet del Comune.
5. La modulistica deve essere comprensibile e volta alla semplificazione dei procedimenti.
6. Non si possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'interessato⁸.

Art. 9 - Attività di verifica e controllo

1. L'attività di verifica e controllo delle entrate deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Con provvedimento adottato dal Dirigente a cui fa capo l'entrata, possono essere conferiti i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di

⁶ Art. modificato con delibera CC n. 8 del 13.03.2012

⁸ Art. modificato con delibera CC n. 8 del 13.03.2012

riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

5. I poteri di cui al precedente comma 4 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza dei vari uffici.
6. Le funzioni di cui al precedente comma 4 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale (anche attraverso i servizi dell'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), ed il superamento di un esame di idoneità. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 10 – Somme di modesto ammontare

1. In sede di regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate si adottano disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di debiti/crediti di modesto ammontare, fissando le somme arrotondate all'unità euro (comprehensive degli eventuali interessi, sanzioni, ecc.) fino a concorrenza delle quali non sono effettuati rimborsi e non si procede a accertamento, o ad altre azione di recupero (cautelativa, ingiuntiva o esecutiva); in assenza di previsione relativa alla specifica entrata l'importo minimo è fissato in 12 Euro.
2. Fatte salve le eventuali più favorevoli disposizioni di regolamenti di singole entrate, non si fa luogo a versamento volontario se la somma da corrispondere è inferiore a Euro 2.
3. L'importo minimo comunque determinato non vale come franchigia.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

Art. 11– Contenzioso presso le commissioni tributarie⁹

1. Nelle controversie soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 spetta al Sindaco - previa autorizzazione della Giunta Comunale - costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, che nel caso di affidamento a società per azioni a capitale interamente pubblico, si individua nel Responsabile di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento.
2. **Nel caso di affidamento a società per azioni a capitale interamente pubblico**, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Responsabile dell'entrata.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal responsabile dell'entrata o suo delegato.
4. E' compito del responsabile dell'entrata seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

⁹ Art. modificato con delibera CC n. 8 del 13.03.2012

riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

5. I poteri di cui al precedente comma 4 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza dei vari uffici.
6. Le funzioni di cui al precedente comma 4 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale (anche attraverso i servizi dell'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), ed il superamento di un esame di idoneità. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 10 – Somme di modesto ammontare

1. In sede di regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate si adottano disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di debiti/crediti di modesto ammontare, fissando le somme arrotondate all'unità euro (comprehensive degli eventuali interessi, sanzioni, ecc.) fino a concorrenza delle quali non sono effettuati rimborsi e non si procede a accertamento, o ad altre azione di recupero (cautelativa, ingiuntiva o esecutiva); in assenza di previsione relativa alla specifica entrata l'importo minimo è fissato in 12 Euro.
2. Fatte salve le eventuali più favorevoli disposizioni di regolamenti di singole entrate, non si fa luogo a versamento volontario se la somma da corrispondere è inferiore a Euro 2.
3. L'importo minimo comunque determinato non vale come franchigia.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

Art. 11– Contenzioso presso le commissioni tributarie⁹

1. Nelle controversie soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 spetta al Sindaco - previa autorizzazione della Giunta Comunale - costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, che nel caso di affidamento a società per azioni a capitale interamente pubblico, si individua nel Responsabile di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento.
2. **Nel caso di affidamento a società per azioni a capitale interamente pubblico**, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Responsabile dell'entrata.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal responsabile dell'entrata o suo delegato.
4. E' compito del responsabile dell'entrata seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

⁹ Art. modificato con delibera CC n. 8 del 13.03.2012

5. Per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, la Giunta può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
6. Per proporre o resistere a ricorso per Cassazione, essendo richiesta la tutela di un legale abilitato, è necessaria un'ulteriore autorizzazione della Giunta Comunale.

TITOLO II DISCIPLINA SPECIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Accertamento - Autotutela - Interpello

Art. 12 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. Il Responsabile del Tributo, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, o quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documentazioni entro 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo/sanzionatorio.
2. L'ufficio competente alla gestione di un'entrata tributaria procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal responsabile del tributo.
4. Sulle somme accertate si applicano gli interessi moratori al tasso legale¹⁰. Essi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (cioè dalla data di scadenza del termine previsto per il versamento parziale, ritardato o omesso).

Art. 13 - Autotutela

1. Il Responsabile del Tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla loro emanazione;
 - c) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo alla loro emanazione.

2. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e in ragione del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il responsabile del tributo, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
6. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia passata in giudicato una sentenza favorevole al Comune, salvo che essa si fondi su motivazioni di ordine meramente formale.

Art. 14 - Interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. Tale istanza non ha effetti sulle scadenze.
2. La risposta del Responsabile del Tributo, scritta e motivata, comunicata nel rispetto dell'art. 8, comma 6, del presente regolamento, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente; se tale risposta non perviene entro 120 giorni al contribuente, si intendono accettati l'interpretazione o il prospettato comportamento esposti nell'istanza. Gli atti emanati in difformità da tali vincoli sono nulli.
3. Se un elevato numero di contribuenti formula istanza di interpello sulla stessa questione o su questioni analoghe, il responsabile del tributo, entro 120 giorni dalla prima istanza, fornisce una risposta collettiva nel rispetto dell'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

Capo II

Accertamento con adesione

Art. 15 - Accertamento con adesione

1. Per l'instaurazione di un migliore rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, quale strumento di prevenzione e di deflazione del contenzioso.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 16 - Ambito d'applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile, cioè di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
2. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
3. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 17 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento per l'accertamento con adesione può essere avviato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 18 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. In presenza di situazioni che rendano opportuno instaurare il contraddittorio con il contribuente, l'ufficio, prima della notifica dell'accertamento già formato, invia ai soggetti obbligati invito a comparire; in esso vanno indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del tributo disporrà, entro i 30 giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 19 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 18, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico e di posta elettronica.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente o per posta elettronica.

Art. 20 - Invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte dell'incaricato del procedimento.

Art. 21 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore) e dal Responsabile del Tributo.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, degli interessi e delle sanzioni; sono altresì precisati le modalità e i termini (eventualmente rateali) di pagamento.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un terzo del minimo edittale¹¹.

Art. 22 - Adempimenti successivi¹²

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, nelle modalità previste dall'art. 5 bis del presente regolamento; l'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1; sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del tasso legale, calcolati sulla somma dovuta e non pagata, dalla data della scadenza.
4. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

Art. 23 - Perfezionamento della definizione

- 1 - La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 22, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2, ovvero, con l'avvenuto pagamento coattivo, di cui al successivo comma 4¹³.

Capo III Sanzioni - Ravvedimento

Art. 24 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono graduate nella loro entità sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti degli uffici comunali, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
4. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
5. Entro i termini previsti dal precedente articolo 12, comma 2, con provvedimento del responsabile del tributo (anche contestualmente all'avviso di accertamento) sono contestate o irrogate le

¹¹ Comma modificato con delibera CC n. 8 del 13.03.2012

¹² Art. modificato con delibera CC n. 8 del 13.03.2012

¹³ Comma modificato con delibera CC n. 8 del 13.03.2012

sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 25 - Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Capo IV Rimborsi - Compensazione

Art. 26 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. (ad es.: dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Sulle somme dovute al contribuente si applicano gli interessi moratori al tasso legale, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento¹⁴.
3. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto del tributo, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
5. Il responsabile del tributo, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
6. L'ente provvede ad effettuare la liquidazione del rimborso entro 60 giorni dalla data del provvedimento di accoglimento dello stesso.

Art. 27 - Compensazione

1. Quale forma di liquidazione di rimborso, è ammessa, a richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 60 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, la compensazione con debiti (anche derivanti da liquidazione/accertamento) relativi al medesimo tributo o ad altri tributi comunali.
2. Se il debito oggetto della compensazione è una somma da calcolare in autoliquidazione, il suo ammontare, eventualmente ripartito per annualità di riferimento, deve essere chiaramente specificato nella richiesta.
3. Le presenti disposizioni si applicano anche in caso di utilizzo delle modalità del Capo III del D.Lgs. 9.7.1997 n. 241 (modello F-24).
4. Quale forma di liquidazione di contributi economici erogati dal Comune, è ammessa, d'ufficio, la compensazione con debiti (anche derivanti da liquidazione/accertamento) relativi a tributi, canoni o entrate extratributarie comunali.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 28 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio ~~2012~~ 2017.

Art. 29 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi regionali e statali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 30 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statutarie, regionali e statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



Ufficio Gestione
Entrate Cascina

Prot. n.17848/2017

ALLEGATO N. 2
alla Deliberazione
N. 45 del 28/03/2017
Il Segretario Comunale

Pisa, li mercoledì 15 marzo 2017

Macrostruttura Economico Finanziario
c.a. Responsabile P.O.A.
dott.ssa Eleonora Bottai
SEDE

OGGETTO: Regolamento Generale delle Entrate - Anno 2017
Proposta di modifiche ed integrazioni.

Con la presente si trasmette la bozza del Regolamento Generale delle Entrate, con le modifiche ed integrazioni apportate secondo le indicazioni ricevute dall'Amministrazione Comunale. Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte.

- **Art. 4 – Specifiche modalità di riscossione delle entrate non tributarie** – Si propone di aggiornare questo articolo richiamando l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14.04.1910 n. 639, quale strumento per il recupero coattivo dell'imposta. Con l'affidamento a S.E.Pi SpA della gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune, può avvenire la riscossione delle stesse anche a mezzo ruolo, ma solo in via residuale.

- **Art. 5 – Specifiche modalità di riscossione delle entrate tributarie** – Si propone di aggiornare questo articolo richiamando l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14.04.1910 n. 639, quale strumento per il recupero coattivo dell'imposta. Con l'affidamento a S.E.Pi SpA della gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune, può avvenire la riscossione delle stesse anche a mezzo ruolo, ma solo in via residuale.

- **Art. 5 bis – Rateazione del pagamento** – Si propone di abrogare il comma 4 di questo articolo, poiché il regolamento COSAP non prevede nessuna specifica modalità di rateazione. Per soddisfare la richiesta dell'Amministrazione Comunale che desidera poter ricomprendere nella rateazione anche i debiti TARI afferenti all'anno in corso, in deroga a quanto prevede questo articolo, si richiama la specifica disciplina del Regolamento TARI.

Considerando la crisi economica che ormai obbliga, anche grossi utenti, ad accedere ad un piano di rateo per regolarizzare la propria posizione contributiva, si propone, al comma 7, di aumentare il limite dell'importo del debito complessivo da rateizzare oltre il quale la rateazione



Ufficio Gestione
Entrate Cascina

è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita garanzia costituita secondo quanto previsto dal successivo art. 5 Ter.

Sempre per venire incontro ai contribuenti che, causa una situazione di difficoltà accedono alla rateazione per regolarizzare la propria posizione contributiva, si propone di aumentare da due a tre il numero di rate non pagate che causano la decade automaticamente dal beneficio della rateazione.

Si propone inoltre, anche in questo caso per venire incontro alla situazione di disagio economico in cui versano molti contribuenti, la modifica del comma 12, nel quale si abroga l'impossibilità di accedere ad un nuovo piano di rateo quando il richiedente fosse moroso relativamente a precedenti rateazioni, aggiungendo invece che, nel caso in cui lo fosse di concedere, per una sola volta, un piano di rateo straordinario per tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti pagando, contestualmente, almeno tre rate dei precedenti piani di rateazioni.

Per evitare l'interruzione del pagamento di piani di rateo, attivati su debiti conferiti già in fermi amministrativi, si propone l'introduzione del comma 5 del presente articolo, stabilendo che il fermo amministrativo iscritto sul mezzo intestati al debitore si sospende a seguito del pagamento della prima rata. Il rilascio della liberatoria richiesta dal Pubblico Registro Automobilistico per la cancellazione del fermo amministrativo avviene esclusivamente a seguito dell'estinzione totale del debito rateizzato.

Art. 5 ter – Costituzione di garanzia in caso di rateizzo – Si propone l'introduzione di questo articolo per disciplinare al meglio quelle che sono le caratteristiche che deve avere, quando richiesta, la fideiussoria bancaria, la polizza assicurativa, o altra forma di garanzia, per accedere alla rateazione.

Art. 6 – Disciplina dei controlli – Si propone l'abrogazione di questo articolo perché superato. Le modalità di attività di controllo e accertamento da parte di S.E.Pi sono disciplinate tra noi e l'Amministrazione Comunale attraverso il contratto di servizio.

Art. 6 – Insinuazione nel passivo fallimentare – Si propone l'introduzione di questo nuovo articolo al fine di regolare i casi di insinuazioni ordinaria e tardiva al passivo fallimentare per i quali, visti gli importi dovuti e non pagati, risulta antieconomico attivare tutte le procedure necessarie perché gli stessi possano essere messi in atto.

Art. 11 – Contenzioso presso le Commissioni tributarie – Poiché con l'affidamento a S.E.Pi della gestione e riscossione delle entrate tributarie del Comune, sono transitate alla scrivente società tutte le funzioni, si propone la modifica di questo articolo per specificare che tutti gli atti processuali di fronte alla Commissioni Tributarie sono sottoscritti dal Responsabile dell'entrata.



Ufficio Gestione
Entrate Cascina

Art. 25 – Ravvedimento – Poiché tale istituto è regolato da legge, per evitare di riportare sul regolamento una disciplina superata, si propone di richiamare lo specifico art. 13 del D.Lgs. 472/97 in materia di ravvedimento operoso.

Art. 26 – Rimborsi – Considerato che la Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha modificato in 180 giorni il termine entro il quale l'ente impositore deve provvedere alla liquidazione del rimborso richiesto dal contribuente, si propone la modifica di questo articolo aggiornandone il suddetto termine.

Art. 27 – Compensazioni – Per garantire all'Amministrazione comunale di liquidare, a fronte di contributi economici, cittadini debitori nei confronti della stessa Amministrazione, si propone di introdurre il comma 4, che prevede di compensare con debiti (anche derivanti da liquidazione/accertamento) relativi a tributi, canoni o entrate extratributarie comunali, i contributi economici riconosciuti dal Comune.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Annalisa DOLINICH

ALLEGATO N. 3
alla Deliberazione CC
N. 45 del 28/03/2017
Il Segretario Comunale

AL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CASCINA

COMUNE DI CASCINA

Oggetto :Regolamento sulla disciplina delle entrate .


IL COLLEGIO DEI REVISORI

Preso atto , che tale regolamento, prevede le modalità di rateizzazione dei pagamenti delle entrate comunali , fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili e che tali modalità riguardano la rateizzazione di somme scadute e che dovrebbero quindi favorire il recupero di tali entrate.

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto

Cascina, 09/03/2017

Il Collegio dei Revisori





COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Macrostruttura Economico - Finanziaria

ALLEGATO N. B
alla Deliberazione
N. 45 del 28/03/2017
Il Segretario Comunale

Parere art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

La sottoscritta Dott.ssa Eleonora Bottai, Responsabile P.O.A. della Macrostruttura Economico-Finanziaria

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Visto l'art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione di detta deliberazione, relativamente alla regolarità tecnico-contabile

Cascina, 13 marzo 2017

Il Responsabile P.O.A.
Macrostruttura Economico-Finanziaria
Dr.ssa Eleonora Bottai



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale

Elena Meini



Il Segretario Generale D.a.

Rosa Priore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Cascina e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 al repertorio n. 1128

Cascina - 4 MAG. 2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rosanna Giannini

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è pubblicata dal 04/05/2017 al 19/05/2017 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 14/05/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cascina

15 MAG. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE